



ASSEPRIM
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SERVIZI
PROFESSIONALI PER LE IMPRESE

LE NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI STABILITÀ

Dr. Maurizio Bottoni
Dr. Stefano Lecchi
Dr. Norberto Villa

Milano, C.so Venezia 47 – 3 Febbraio 2013



INTERCONSULTING

STUDIO ASSOCIATO

Sede Legale: 20123 MILANO - Via Victor Hugo 4
Tel. 02 863311.1 - Fax. 02 89013555 – intercon@tin.it
C.F. e P.I. 03610190963

IVIE – IVAFE

Comma 519

Stabilisce che i versamenti Ivie e Ivafe effettuati per l'anno 2011

si considerano

eseguiti in acconto per l'anno 2012.



RIAPERTURA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

473. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al primo periodo, le parole «1^o luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «1^o gennaio 2013»;
- 2) al secondo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»;
- 3) al terzo periodo, le parole «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».



INTERCONSULTING

STUDIO ASSOCIATO

Sede Legale: 20123 MILANO - Via Victor Hugo 4
Tel. 02 863311.1 - Fax. 02 89013555 – intercon@tin.it
C.F. e P.I. 03610190963

RIAPERTURA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

Possesso	Redazione perizia		
1.1.2013	30.06.2013	30.06.2014	30.06.2015
	Versamento imposta (1° rata)	Versamento 2° rata (interessi 3% annuo)	Versamento 3° rata (interessi 3% annuo)



ASSEPRIM
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SERVIZI
PROFESSIONALI PER LE IMPRESE

LE NOVITÀ FISCALI
DELLA LEGGE DI STABILITÀ
Milano, C.so Venezia 47 – 3 Febbraio

RIAPERTURA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

Partecipazioni non qualificate	Partecipazioni qualificate	Terreni
2%	4%	4%
Valore di perizia		

RIAPERTURA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

TASSAZIONE ORDINARIA

Terreni non edificabili	Opzione per l'imposta sostitutiva del 20%
Terreni edificabili	Tassazione ordinaria sulla plusvalenza con possibilità di tassazione separata
Partecipazioni non qualif.	Tassazione al 20% della plusvalenza
Partecipazioni qualificata	Tassazione aliquote Irpef ordinarie del 49,72%

RIAPERTURA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

Il recupero delle sostitutive precedenti

La norma	Art. 7, co. 2, lett. ee) ff) gg) D.L. 70/2011
La compensazione	Deduco da quanto devo pagare quanto già versato
Rimborso	Nel caso di primo versamento maggiore non è possibile il rimborso della differenza
Applicazione	Sia con riguardo alle partecipazioni che ai terreni



INTERCONSULTING

STUDIO ASSOCIATO

Sede Legale: 20123 MILANO - Via Victor Hugo 4
Tel. 02 863311.1 - Fax. 02 89013555 – intercon@tin.it
C.F. e P.I. 03610190963

RIAPERTURA RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E TERRENI

Valutazioni di convenienza (prudenza)

Nel caso dei terreni gli uffici talvolta **non riconoscono la rivalutazione nel caso di cessione ad un prezzo inferiore** rispetto a quello periziato. Una possibilità è quella in tale ipotesi di assumere come base imponibile delle imposte indirette dovute non il prezzo pattuito ma il valore peritato. Una soluzione da considerare è quella di **effettuare una nuova rideterminazione** con abbattimento del valore



ASSEPRIM
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SERVIZI
PROFESSIONALI PER LE IMPRESE

LE NOVITÀ FISCALI
DELLA LEGGE DI STABILITÀ
Milano, C.so Venezia 47 – 3 Febbraio

FISCALITA' AUTO

501. All'articolo 164, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato, da ultimo, dall'articolo 4, comma 72, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «nella misura del 27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 20 per cento».

Resta fermo quanto previsto dal comma 73 del citato articolo 4 della legge n. 92 del 2012.

ACCONTI DA RIDETERMINARE



FISCALITA' AUTO

	<i>Dal periodo di imposta in corso alla data del 27 giugno 2007</i>	<i>Dal periodo successivo a quello in corso alla data del 18 luglio 2012</i>	<i>Legge di stabilità 2013</i>
Veicoli utilizzati nell'esercizio di impresa diversi da quelli "strumentali"	40%	27,5%	20%
Veicoli utilizzati da artisti e professionisti con attività svolta in forma individuale o attraverso società semplici e associazioni previste nell' articolo 5 del T.U.I.R.	40%	27,5%	20%
Veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio	80%	80%	80%
Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta	90%	70%	70%





INTERCONSULTING

STUDIO ASSOCIATO

Sede Legale: 20123 MILANO - Via Victor Hugo 4
Tel. 02 863311.1 - Fax. 02 89013555 – intercon@tin.it
C.F. e P.I. 03610190963

FISCALITA' AUTO

ASSEGNAZIONE/AUTOCONSUMO AUTO



Iva detratta parzialmente a monte



Operazione rilevante ai fini Iva solo in parte



Commisurare imponibile all'entità della detrazione operata



ASSEPRIM
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SERVIZI
PROFESSIONALI PER LE IMPRESE

LE NOVITÀ FISCALI
DELLA LEGGE DI STABILITÀ
Milano, C.so Venezia 47 – 3 Febbraio

FISCALITA' AUTO

Per le operazioni rilevanti bisogna determinare la base imponibile, data l'assenza del corrispettivo

Art. 13, c. 2, lett. c), D.P.R. 633/72

~~Valore normale~~

prezzo di acquisto o, in mancanza, prezzo di costo dei beni o di beni simili nel momento in cui si effettua l'operazione

Rideterminato (per assoggettare ad Iva il valore non ancora "consumato")

Dal 27.09.09

FISCALITA' AUTO

ASSEGNAZIONE/AUTOCONSUMO AUTO



Costi detratti parzialmente



Plusvalenza rilevante solo parzialmente

Art. 164, comma 2: Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.





ASSEPRIM
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SERVIZI
PROFESSIONALI PER LE IMPRESE



I BENI ASSEGNATI AI SOCI



INTERCONSULTING

STUDIO ASSOCIATO

Sede Legale: 20123 MILANO - Via Victor Hugo 4
Tel. 02 863311.1 - Fax. 02 89013555 – intercon@tin.it
C.F. e P.I. 03610190963

Beni assegnati ai soci

Art. 2 c.36-duodevicies DL 138/11

Le regole entrano in vigore dal 2012 (anche se è anticipato l'obbligo di comunicazione telematica anche per le situazioni in essere nel 2011)

Circ. 24/2012:

1.

Per quanto concerne la determinazione degli acconti si precisa che, sulla base di quanto disposto dal citato comma 36-duodevicies, sia il soggetto concedente che il soggetto utilizzatore dovranno calcolare gli acconti medesimi assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni in esame.

2.

Il contribuente che non ha applicato correttamente le disposizioni in esame in sede di determinazione del primo acconto, potrà sanare l'eventuale omesso versamento in sede di secondo acconto, senza l'applicazione delle sanzioni per ritardato pagamento e maggiorato degli interessi nella misura del 4 per cento annuo

Utilizzatore

Introdotta lett. h-ter all'art. 67 TUIR

Costituisce reddito diverso ... *“la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore”*

Ambito soggettivo utilizzatore in base alla norma:

- Soci, residenti e non di società' o Enti commerciali
- Familiari, residenti e non, dell'imprenditore individuale (coniuge ed i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)

Ambito soggettivo utilizzatore in base alla Circ. 24/12:

- L'imprenditore, residente o meno, che utilizza beni della sua impresa
- Familiari, residenti o meno, dei soci (anche se la partecipazione e' a società collegata)

Non possono essere utilizzatori i soggetti che non producono redditi diversi

Utilizzatore

Reddito diverso: differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo: valore di mercato ex art. 9 Tuir (per i beni per cui non e' possibile individuare una tariffa d'uso e' possibile ricorrere ad apposita perizia)

Circ. 24/12

E' necessario documentare gli accordi contrattuali con utilizzatore tramite certificazione scritta di data certa, antecedente la data di inizio dell'utilizzazione del bene > possibili problemi per i contratti già stipulati nel 2011 che non presentano queste caratteristiche

Circ. 36/12

La data certa e' solo consigliabile e opportuna, in mancanza sarà il contribuente a dimostrare il contenuto dell'accordo per l'utilizzo del bene

Concedente

I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento **non** sono in ogni caso ammessi in **deduzione** dal reddito imponibile.

Non si applica sui beni per i quali e' già prevista una parziale indeducibilità dal Tuir (ma resta l'applicazione del reddito diverso in capo ai soci)

Ambito soggettivo concedente:

→ Imprenditore individuale, società di persone, di capitali, enti non commerciali limitatamente alla sfera di impresa, Stabili organizzazioni società non residenti

Quindi escluse:

→ Società semplici, società non residenti





INTERCONSULTING

STUDIO ASSOCIATO

Sede Legale: 20123 MILANO - Via Victor Hugo 4

Tel. 02 863311.1 - Fax. 02 89013555 – intercon@tin.it

C.F. e P.I. 03610190963

Concedente

Indeducibilità proporzionale

Es. costi 1000, addebito 8000 , valore di mercato 10.000 > costo indeducibile = 20%
di 1000= 200

Utilizzo per parte anno

E' necessario il ragguglio

La riduzione dell'ammortamento ha riflessi sulla quota imponibile di plus/minusvalenza



ASSEPRIM
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SERVIZI
PROFESSIONALI PER LE IMPRESE

**LE NOVITÀ FISCALI
DELLA LEGGE DI STABILITÀ**
Milano, C.so Venezia 47 – 3 Febbraio

I beni

Tutti i beni dell'impresa (sia beni merce, sia beni strumentali, sia beni patrimonio):

- 1.sia detenuti a titolo di proprietà, sia semplicemente posseduti in forza di contratto di locazione anche finanziaria o comodato
- 2.esclusi i beni diversi da veicoli, aerei o natanti, con valore non superiore a € 3000 al netto Iva
- 3.esclusi i beni concessi in godimento a enti non commerciali soci che li utilizzano ai soli fini istituzionali (circ. 24/12)
- 4.esclusi anche alloggi di cooperative a proprietà indivisa concessi in uso ai soci



Caso : auto concessa da soggetto trasparente

La società considera indeducibili i costi in base all'art. 164 del Tuir

L'indeducibilità dei costi auto stabilita dal Tuir e' imputata a tutti i soci non solo all'utilizzatore.

Quest'ultimo scontrerà dal reddito diverso la quota parte di costi auto indeducibili

Esempio

Valore normale del godimento € 800

Corrispettivo pattuito = zero

Costi relativi al bene = 1000 indeducibili per il 60% = 600 (**errore nella circolare che assume indeducibile il 40%!!!!**)

Reddito imputato al socio = 300

Reddito diverso = 800 – 300 = 500

Caso : reddito diverso nel caso di auto

Per quantificare il valore normale derivante dall'utilizzo del veicolo si assume il criterio di cui all'articolo 51 comma 4 del Tuir, cioè il 30% della tariffa ACI quantificata su una percorrenza forfettaria stabilita il 15.000 km annui.

Nel caso di dipendente o amministratore non può esservi reddito diverso in quanto il reddito diverso è categoria residuale che può esistere solo in assenza di diverse categorie reddituali (ad esempio reddito di lavoro dipendente o assimilato)

In ogni caso (circ. 36/2012): il reddito diverso in capo all'imprenditore è la differenza con quanto è indeducibile.


Caso : concessione in suo di immobile

Se il socio e' amministratore si genera un reddito assimilato a lavoro dipendente ex art. 51, comma 4, lett.c) , pari al valore della rendita catastale aumentata della spese (comprese utenze) non a carico dell'utilizzatore, meno cio' che egli eventualmente corrisponde (eventualmente ridotta al 30% se c'e' obbligo di dimora > custode)

Può ritenersi rispettata la condizione di utilizzo a valori coerenti con il mercato quindi nessuna indeducibilità per la società ?

In ogni caso il costo indeducibile dovrebbe considerare la quota tassata come benefit come se fosse un corrispettivo acquisito dalla società

ARTICOLO 11, COMMA 2, L. 413/91



ARTICOLO 37, COMMA 4-BIS, DEL TUIR

Il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico **concessi in locazione** è costituito dal maggiore importo risultante a seguito del confronto tra la rendita catastale effettiva dell'immobile rivalutata del 5 per cento, rapportata al periodo e alla percentuale di possesso, e il canone di locazione ridotto del 35 per cento, rapportato alla percentuale di possesso.



CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 19/2012: DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO "VIRTUALE"

- È necessario:
 1. **ridurre il proprio reddito complessivo** relativo all'anno 2011 **di un importo pari al reddito del fabbricato di interesse storico o artistico locato**, corrispondente alla rendita determinata in base alla minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, rapportata al periodo e alla percentuale di possesso;
 2. **determinare il reddito del fabbricato in base alle disposizioni introdotte dal decreto legge n. 16 del 2012;**
 3. **sommare il risultato di tale operazione al reddito complessivo relativo all'anno 2011 come sopra ridotto.**



TERMINE PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI

- **La differenza** tra i seguenti importi:
 1. **acconti calcolati senza tener conto delle nuove disposizioni;**
 2. **acconti determinati in base alle nuove norme** in materia di immobili di interesse storico o artistico,
- potrà essere versata entro il 30 novembre 2012, termine per effettuare il pagamento della seconda rata di acconto IRPEF, senza applicazione di sanzioni.

Sulla differenza sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo

Circolare
dell'Agenzia delle
Entrate n. 19/2012



ASSEPRIM
**ASSOCIAZIONE NAZIONALE SERVIZI
PROFESSIONALI PER LE IMPRESE**



NUOVO REDDITOMETRO



INTERCONSULTING

STUDIO ASSOCIATO

Sede Legale: 20123 MILANO - Via Victor Hugo 4
Tel. 02 863311.1 - Fax. 02 89013555 – intercon@tin.it
C.F. e P.I. 03610190963

ACCERTAMENTO SINTETICO

«VECCHIO»
ART. 38 DPR 600

ACCERTAMENTI FINO AL PERIODO D'IMPOSTA
2008

«NUOVO»
ART. 38 DPR 600

ACCERTAMENTI A PARTIRE DAL PERIODO
D'IMPOSTA 2009



«NUOVO» ART. 38 D.P.R. 600/1973

SINTETICO

L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle **spese di qualsiasi genere sostenute** nel corso del periodo d'imposta

REDDITOMETRO

La determinazione sintetica può essere altresì fondata **sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva** individuato mediante l'**analisi di campioni significativi di contribuenti**, differenziati anche in funzione del **nucleo familiare** e dell'**area territoriale** di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale



DIFFERENZE DI NATURA PROCEDIMENTALE

«VECCHIO»

«NUOVO»

SCOSTAMENTO DEL 25% (PER
REDDITOMETRO SU ALMENO 2 ANNI)

SCOSTAMENTO DEL 20% (SU UNA SOLA
ANNUALITA')

REDDITO COMPLESSIVO NETTO

REDDITO COMPLESSIVO

IRRILEVANZA ONERI DEDUCIBILI

RILEVANZA ONERI DEDUCIBILI E
SPESE PER DETRAZIONI

MANCATO OBBLIGO
CONTRADDITORIO

OBBLIGO CONTRADDITORIO
PREVENTIVO



VALENZA PROBATORIA REDDITOMETRO

**GIURISPRUDENZA
PREVALENTE**

CASS. 13289/2011

SCOSTAMENTO RAPPRESENTA
PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA

GIUDICE TRIBUTARIO NON PUO' PRIVARE
ELEMENTI DELLA LORO CAPACITA'
CONTRIBUTIVA

VALUTAZIONE ELEMENTI PROBATORI CHE
GIUSTIFICANO SCOSTAMENTO

SCOSTAMENTO RAPPRESENTA
PRESUNZIONE SEMPLICE

REDDITOMETRO NON INTEGRA UNA
PRESUNZIONE LEGALE IN GRADO DI
ASSolvere TANTO LA MOTIVAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO QUANTO L'ONERE
DELLA PROVA GRAVANTE SULL'UFFICIO



PROVA CONTRARIA

«VECCHIO»

1. REDDITI ESENTI

2. REDDITI SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'IMPOSTA

«NUOVO»

1. REDDITI ESENTI

2. REDDITI SOGGETTI A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'IMPOSTA

3. REDDITI DIVERSI DA QUELLI POSSEDUTI NELLO STESSO PERIODO D'IMPOSTA

4. REDDITI LEGALMENTE ESCLUSI DALLA FORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE



Elementi di capacità contributiva art. 1 d.m. 24.12.12

Si tiene conto sia della spesa per acquisto di beni e servizi , sia di quella necessaria per il loro mantenimento

Gli elementi di spesa media (tabella A) sono desunti dai dati Istat suddivisi per aree territoriali e per
tipologia di famiglia

Si assume il dato più elevato tra quello effettivo risultante dai dati dell'Anagrafe Tributaria e quelle derivante dalla
spesa media Istat

- Inoltre per la ricostruzione induttiva del reddito è possibile assumere
- anche altri dati rispetto a quelli della Tabella A
- quota di risparmio riscontrata nell'anno

Spese per beni e servizi art. 2 d.m. 24.12.12

Si considerano sostenute dalla persone fisica cui risultano riferibili, inoltre si considerano a lui riferibili anche le spese effettuate dai familiari a carico

Non si considerano le spese eseguite nell'esercizio esclusivo di impresa e arte o professione (quindi non rientrano in questa fattispecie i veicoli di cui art. 164 tuir e i telefonini)

Art. 3 d.m. 24.12.12 utilizzo dei dati

Reddito complessivo accertabile

A) Ammontare spese anche diverse da tabella A sostenute da contribuente

C) Ammontare ulteriori spese tabella A nella misura risultante da analisi e studi socio economici ????

B) Spesa media istat nucleo familiare in base a rapporto tra reddito contribuente e totale reddito nucleo familiare

D) Incrementi patrimoniali

In assenza di redditi del nucleo familiare si assume la percentuale risultante da rapporto spese contribuente e spese nucleo familiare

E) Quota risparmio riscontrata



Art. 4 d.m. 24.12.12 prova contraria

Se si rileva uno scostamento per più di un quinto tra reddito accertabile e reddito dichiarato , il contribuente può dimostrare

A) Spese eseguite con :

- 1) Redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta
- 2) Redditi esenti o tassati alla fonte o esclusi
- 3) Finanziamenti di soggetti diversi

B) Diverso ammontare delle spese al contribuente effettivamente attribuibili

- Tabella A contiene elementi da alimentari a elettrodomestici, da combustibili a trasporti, da comunicazioni a spese per abitazione, da istruzione ad altri beni e servizi, da tempo libero a sanità.
- 56 voci di cui 30 per ammontare sostenuto e 26 per contenuto induttivo nelle tabelle ISTAT (si assume il maggiore tra spese effettiva e spesa induttiva ISTAT)

Tabella A : investimenti

- Sono assunti al netto dei disinvestimenti eseguiti nell'anno e nei 4 anni precedenti
- Per gli acquisti immobiliari sono assunti al netto dei finanziamenti (mutui)
- Per gli acquisti di veicoli sono assunti al netto dei finanziamenti
- Per gli altri investimenti sono assunti per l'importo pari all'incremento patrimoniale



INTERCONSULTING

STUDIO ASSOCIATO

Sede Legale: 20123 MILANO - Via Victor Hugo 4
Tel. 02 863311.1 - Fax. 02 89013555 – intercon@tin.it
C.F. e P.I. 03610190963

RAPPORTI CON EQUITALIA



ASSEPRIM
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SERVIZI
PROFESSIONALI PER LE IMPRESE

**LE NOVITÀ FISCALI
DELLA LEGGE DI STABILITÀ**
Milano, C.so Venezia 47 – 3 Febbraio

RIMEDIO AGLI ATTI ESECUTIVI ERRATI

Cartella, altro atto o affidamento del credito a Equitalia



Contribuente segnala le anomalie



Se la segnalazione è condivisa il credito viene scaricato

PRINCIPIO GENERALE

537. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate della riscossione dei tributi, di seguito denominati < concessionari per la riscossione, sono tenuti a **sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate,**

su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.



PROCEDURA (C.538)

Primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario

ENTRO 90 GG

Il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentate che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formulazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede , sono

VIZI CHE SI FANNO VALERE (C.538)

Gli atti sono interessati da :

- a) Da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
- b) Da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
- c) Da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
- d) Da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
- e) Da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
- f) Da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.



ATTENZIONE A CIO' CHE SI DICHIARA (C.541)

PRECISA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E PENALE



Ferma restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente, ai sensi del comma 538, produca documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.




INTERCONSULTING

STUDIO ASSOCIATO

Sede Legale: 20123 MILANO - Via Victor Hugo 4
Tel. 02 863311.1 - Fax. 02 89013555 – intercon@tin.it
C.F. e P.I. 03610190963

EVOLUZIONE SUCCESSIVA




ASSEPRIM
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SERVIZI
PROFESSIONALI PER LE IMPRESE

LE NOVITÀ FISCALI
DELLA LEGGE DI STABILITÀ
Milano, C.so Venezia 47 – 3 Febbraio

LA RISPOSTA DELL'ENTE

ENTE BENEFICIARIO RICEVE LA COMUNICAZIONE DA EQUITALIA



- 1-Raccomandata AR al debitore
- 2-PEC ai coobbligati
- 3-Telematico a Equitalia

ATTI INTERESSATI E REGIME TRANSITORIO (C.543)

Le disposizioni si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge.

L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

In mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 della stessa data, le partite sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli.

PIU' CAUTELE PER DEBITI SINO 1000 EURO (C.544)

In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro, intrapresa successivamente al 01.01.2013

Salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione,

Non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.

NORMA DI RACCORDO (C.545)

La lettera gg-quinquies del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, è abrogata.

PREVEDEVA L'INVIO DI DUE SOLLECITI DI PAGAMENTO, IL 2° DOPO ALMENO 6 MESI DAL PRIMO, PRIMA DI PROCEDERE AD OGNI MISURA CAUTELARE IN SEDE DI RISCOSSIONE DI DEBITI SINO A 2000 EURO



ROTTAMAZIONE RUOLI : DEBITI INTERESSATI (C.527)

Dal 30-06-2013

Comprensivo di
capitale, interessi per
ritardata iscrizione a
ruolo e sanzioni

I crediti di importo fino a duemila euro,
iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31
dicembre 1999, sono automaticamente
annullati.



ASSEPRIM
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SERVIZI
PROFESSIONALI PER LE IMPRESE



IRAP: ISTANZA DI RIMBORSO



INTERCONSULTING

STUDIO ASSOCIATO

Sede Legale: 20123 MILANO - Via Victor Hugo 4
Tel. 02 863311.1 - Fax. 02 89013555 – intercon@tin.it
C.F. e P.I. 03610190963

DEDUZIONE IRAP SUL COSTO DEL LAVORO

(ART. 2 DEL D.L. 201/11)

Ambito Soggettivo

- 1) Società' di capitali e enti commerciali
- 2) Società' di persone e imprese individuali
- 3) Banche
- 4) Imprese di assicurazione
- 5) Persone fisiche e associazioni professionali che esercitano arti e professioni

* Spetta anche a soggetti diversi da quelli sopra citati per il reddito d'impresa prodotto (es. enti non commerciali per la parte commerciale)

DEDUZIONE IRAP SUL COSTO DEL LAVORO

Oggetto della deduzione
Irap relativa alla spese per il personale dipendente

*** Rientra nella nozione di spesa per il personale il compenso erogato al COCOPRO ed all'Amministratore di società che non svolga una professione abituale avente come oggetto l'attività amministrativa (Circ. 25/12 par. 5.7)**



Citato l'articolo 99 del TUIR, quindi criterio di cassa


DEDUZIONE IRAP CON CRITERIO DI CASSA

(CIRC. 16/09)

- L'irap versata a saldo e' interamente computabile
- L'irap versata in acconto nel limite dell'imposta dovuta per l'anno in relazione al quale viene versato l'acconto

MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA DEDUZIONE DEL 10% DELL'IRAP

- La deduzione del 10% dell'Irap spetta con riferimento ad un unico parametro : interessi passivi (eliminato il parametro costo del lavoro)



ISTANZA DI RIMBORSO IRES/IRPEF PROVV. 2012/140973 DEL 17.12.2012

- Istanza telematica dal 18 gennaio 2013 al 15 marzo 2013 (Inizio Marche, fine province di Brescia, Mantova e Cremona)
- Versamenti eseguiti dal 28 dicembre 2007 al 28 dicembre 2011, ma (ris. 459/07) il computo decorre dal saldo, per cui il saldo relativo al 2007 eseguito nel 2008 permette di comprendere nel rimborso anche gli acconto versati a giugno e novembre 2007



I PASSAGGI DELLA PROCEDURA

1) Verifica del presupposto

- Verifica se nel dato periodo d'imposta era presente la spesa per costo del lavoro
- Può verificarsi che il costo del lavoro fosse presente , ad esempio nel 2009 e non nel 2010 , quindi il presupposto si manifesta per i versamenti a saldo e in acconto per il periodo d'imposta 2009

I PASSAGGI DELLA PROCEDURA

2) Individuazione della base di computo

- Criterio di cassa, nella versione prodotta dalla Circ. 16/09, cioè il saldo e' computato interamente, l'acconto nel limite dell'Irap di competenza
- **Es. versamenti eseguiti nel 2010: giugno saldo 2009 € 20.000, giugno acconto 2010 € 8.000, Il acconto Novembre 2010 € 12.000, , Irap relativa al 2010 € 18.000 > base di computo 20.000 + 18.000**

I PASSAGGI DELLA PROCEDURA

3) Determinazione dell'Irap deducibile

➤ Incidenza in percentuale nella base imponibile netta, del costo del lavoro al netto delle deduzioni da art. 11 L. Irap

➤ **Calcoli separati tra periodo d'imposta rilevante per il saldo e per quello rilevante per acconto**

➤ **Questione del rapporto tra Irap costo del lavoro e 10% Irap deducibile: Pag 4 delle Istruzioni:**

➤ **Se e' stato dedotto il 10% dell'Irap in presenza di solo costo del lavoro > Calcolo al netto del 10%**

➤ **Negli altri casi (copresenza di costo del lavoro ed interessi passivi, presenza di soli interessi passivi), le deduzioni si sommano**



PROCEDURA PER CALCOLO DEDUZIONE IRAP

Per il saldo 2011:

- Estrapolare l'Irap sul costo del lavoro nell'Irap dovuta per il 2011
- Determinare la percentuale di incidenza dell'Irap relativa al costo del lavoro sull'Irap totale
- Applicare la percentuale di incidenza sopra determinata al saldo Irap, individuando così nel saldo la quota relativa al costo del lavoro

PROCEDURA PER CALCOLO DEDUZIONE IRAP

Per l'acconto 2012:

- Estrapolare l'Irap sul costo del lavoro nell'Irap dovuta per il 2012
- Determinare la percentuale di incidenza dell'Irap relativa al costo del lavoro sull'Irap totale
- Applicare la percentuale di incidenza sopra determinata all'acconto Irap, individuando così nell'acconto totale la quota relativa al costo del lavoro

ESEMPIO 1) ALFA S.R.L. CHE PRESENTA NEL 2010 SIA COSTO DEL LAVORO SIA INTERESSI PASSIVI

Base imponibile Irap relativa al 2009 = 1.400.000

- di cui 1.000.000 costo del personale
- di cui 200.000 oneri finanziari
- di cui 400.000 differenza tra valore e costo della produzione
- Ipotizziamo deduzioni da cuneo per 500.000.
- L'incidenza della base imponibile costo lavoro sulla base imponibile totale è $500.000/900.000$

Percentuale di incidenza 2011 = 55,55%

Base imponibile Irap relativa al 2010 = 1.400.000

- di cui 800.000 costo del personale
- di cui 400.000 oneri finanziari
- di cui 600.000 differenza tra valore e costo della produzione
- Ipotizziamo deduzioni da cuneo per 500.000.
- L'incidenza della base imponibile costo lavoro sulla base imponibile totale è $300.000/900.000$
- **Percentuale di incidenza = 33,33%**
- **Calcolo deduzione con saldo giugno 2010 pari a € 8.500 ed acconti giugno e novembre 2010 pari a € 55.000**

ESEMPIO 1) ALFA S.R.L. CHE PRESENTA NEL 2010 (e anche nel 2009) SIA COSTO DEL LAVORO SIA INTERESSI PASSIVI

- Sul saldo relativo al 2009, ipotizzandolo di 8.500, si possono applicare entrambe le deduzioni:
- quella forfetaria per € 850 (8.500 x 10% già beneficiata in dichiarazione);
- quella sul costo del personale, applicando la percentuale di incidenza dell'Irap sul personale rispetto l'Irap di competenza 2009 cioè il 55,55%; la deduzione ammonterà ad € 4.721.
- Totale deduzione saldo 4721 (se non vi fossero stati interessi passivi il calcolo della deduzione sarebbe solo sul residuo $(8500 - 850) \times 55,55\% = 4249$ invece di **4721**)
- Bisogna poi calcolare la deduzione spettante sugli acconti versati nel 2010.
- Per fare questo determiniamo, come precedentemente sul saldo, l'incidenza dell'imposta sul costo del lavoro rispetto alla totale, pari al 33,33%. Applichiamo quindi tale percentuale sugli acconti versati (55.000), per ottenere una deduzione per € 18.331.
- **Totale deduzione 2010 = 4721 + 18.331 = 23.052**
- **Oppure con ipotesi solo costo del lavoro = 16.702**





INTERCONSULTING

STUDIO ASSOCIATO

Sede Legale: 20123 MILANO - Via Victor Hugo 4
Tel. 02 863311.1 - Fax. 02 89013555 – intercon@tin.it
C.F. e P.I. 03610190963

Totale deduzione 2010 = 4721+ 18.331 = 23.052

	Versamenti Irap	Irap dedotta art.6 D.L. 185/08	Irap deducibile
RI3 Irap deducibile art. 2 D.L. 201/11	1 _____,00	2 _____,00	3 _____,00
RI4	Perdita d'impresa	Perdita di lavoro autonomo	Perdita "Robin Tax"



ASSEPRIM
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SERVIZI
PROFESSIONALI PER LE IMPRESE

LE NOVITÀ FISCALI
DELLA LEGGE DI STABILITÀ
Milano, C.so Venezia 47 – 3 Febbraio

Ipotizziamo che il saldo relativo al 2010 sia di € 40.000 (acconto versati € 55.000)

Totale deduzione 2010 = 4721 + 13.332 (40000 x 33,33%) = 18.053

	Versamenti Irap	Irap dedotta art.6 D.L. 185/08	Irap deducibile
R13 Irap deducibile art. 2 D.L. 201/11	1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value=""/>
	,00	,00	,00
R14	Perdita d'impresa	Perdita di lavoro autonomo	Perdita "Robin Tax"



INTERCONSULTING

STUDIO ASSOCIATO

Sede Legale: 20123 MILANO - Via Victor Hugo 4
Tel. 02 863311.1 - Fax. 02 89013555 – intercon@tin.it
C.F. e P.I. 03610190963

Ipotizziamo che non siano stati presenti interessi passivi: RI 3

$$\text{col 1} = 4721 + 18331 = 23052$$

$$\text{RI 3 col. 2} = 850 + 5.500 = 6350$$

	Versamenti Irap	Irap dedotta art.6 D.L. 185/08	Irap deducibile
RI3 Irap deducibile art. 2 D.L. 201/11	1	2	3
	,00	,00	,00
RI4	Perdita d'impresa	Perdita di lavoro autonomo	Perdita "Robin Tax"



ASSEPRIM
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SERVIZI
PROFESSIONALI PER LE IMPRESE

LE NOVITÀ FISCALI
DELLA LEGGE DI STABILITÀ
Milano, C.so Venezia 47 – 3 Febbraio

FOCUS: PERDITE

- La deduzione dell'Irap genera un incremento della perdita che va indicato nel rigo RI 4, se riportata a nuovo in periodi successivi
- 1) Se la perdita e' riporta a nuovo > RI4
- 2) Se la perdita e' stata utilizzata per compensare redditi prodotti nello stesso periodo, nel caso in cui la maggiore perdita comporti un minor reddito senza riporto a nuovo, il dato va indicato nei righe dell'imposta da rimborsare cioe' RI 5 > RI 7
- Per impresa minore (e professionisti) il dato va indicato nel rigo RI 4 **solo con riferimento al 2007**, cioe' il periodo in cui le perdite erano riportabili a nuovo



Esempio:

reddito 2009 = 30.000 interamente compensato con perdita pregressa. A seguito della rideterminazione con Irap deducibile la perdita aumenta di € 3.000, quindi la maggiore perdita riportabile e' pari a € 3.000

		Perdita d'impresa	Perdita di lavoro autonomo	Perdita "Robin Tax"
RI4	Maggiore perdita rideterminata	1	2	3
		,00	,00	,00
		Imposta a debito	Imposta a credito	

FOCUS : CONSOLIDATO NAZIONALE

- Consolidante presenta il modello con l'importo chiesto a rimborso (oltre la modello del proprio reddito senza rimborso)
- Consolidate presentano le istanze per evidenziare l'importo della deduzione senza compilare il rigo del rimborso
- Le consolidate devono presentare l'istanza non oltre il termine di presentazione della consolidante





ASSEPRIM
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SERVIZI
PROFESSIONALI PER LE IMPRESE



**LA RESPONSABILITÀ TRIBUTARIA
SOLIDALE
NEI CONTRATTI DI APPALTO
E SUBAPPALTO**



INTERCONSULTING

STUDIO ASSOCIATO

Sede Legale: 20123 MILANO - Via Victor Hugo 4
Tel. 02 863311.1 - Fax. 02 89013555 – intercon@tin.it
C.F. e P.I. 03610190963

Riferimenti normativi

Decreto legge 22 giugno 2012, nr. 83

Art. 13-ter

Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore

“ 1. Il comma 28 dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti”:

La disposizione è formata tra commi dal nr. 28 al nr. 28 - ter



Entrata in vigore

Circ. n. 40/E dell'8 ottobre 2012

Si è dell'avviso che le disposizioni contenute nell'articolo 13 – ter del DL n. 83 del 2012 debbano trovare applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012.

Si è dell'avviso che le disposizioni contenute nell'articolo 13 – ter del DL n. 83 del 2012 debbano trovare applicazione solo per i contratti di appalto/subappalto stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma, ossia dal 12 agosto 2012.



Ambito oggettivo

Comma 28 : In caso di **appalto di opere o di servizi**

Comma 28 – ter : Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di **appalto e subappalto di opere, forniture e servizi** conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del Tuir

Primo dubbio: due definizioni differenti



Ambito oggettivo

Secondo dubbio : definizione di appalto

- Riferimento art. 1655 codice civile
- Problemi legati alla mancanza di contratti scritti
- Art. 25, ter nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 : "Il condominio (...) opera (...) una ritenuta (...) sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di **appalto di opere o servizi**".
- La circolare 7 del 7.2.07 afferma "Deve ritenersi che la norma trova applicazione per le prestazioni convenute nei contratti d'opera in generale "

Ambito oggettivo

Terzo dubbio: il settore di attività

Il capo III del provvedimento è titolato misure per l'edilizia.

Ma l'art. 13 ter va a sostituire il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 articolo titolato «Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale» compreso nel titolo III a sua volta titolato «Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi» **(e qui il riferimento al comparto edile non lo si ritrova più).**

Ambito oggettivo

Contratti interessati

Rapporti contrattuali tra committente – appaltatore – sub appaltatore

In caso di assenza del sub appalto la norma si applica?

Comma 28, bis: Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli **eventuali subappaltatori**.

Ambito soggettivo

Appaltatore: responsabilità solidale con il sub appaltatore

Committente: responsabilità sanzionatoria per le irregolarità dell'appaltatore e (eventuale) del sub appaltatore

Comma 28, ter Le disposizioni si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi:

- da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto
- dai soggetti Ires (art. 73 Tuir) e dalla Stato e Enti pubblici (art. 74 Tuir)

Escluse le stazioni appaltanti



Ambito soggettivo

Il committente privato

Il committente in base a quanto indicato nel comma 28 bis è responsabile nel caso di irregolari inadempimenti sia dell'appaltatore che del subappaltatore.

Se ipotizziamo una situazione in cui con un committente privato intervengo quali appaltatori e subappaltate due esercenti attività d'impresa, è chiaro che il contratto tra questi ultimi due è concluso «da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».

Quindi la norma parrebbe applicarsi in tutte le sue parti e anche in quella che prevede una responsabilità sanzionatoria del committente per le irregolarità del subappaltatore.

La responsabilità dell'appaltatore

E' responsabile in solido:

del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate **nell'ambito del rapporto di subappalto**

Come è possibile individuare le “imposte” relative proprio a quelle prestazioni??



La responsabilità dell'appaltatore

Il limite: ammontare del corrispettivo dovuto (netto Iva)

Nel caso di pagamenti già effettuati il limite si riduce??

Ambito della solidarietà:

Il riferimento alle ritenute porta ad ampliare anche alle addizionali comunali e regionali

Nessuna solidarietà per le sanzioni



La responsabilità del committente

Comma 28 – bis :

Ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

Quindi vale limitazione del corrispettivo e vi è la possibilità di evitare la responsabilità come nel caso dell'appaltatore

La limitazione del corrispettivo non impedisce che la sanzione sia più alta della irregolarità



La responsabilità del committente

L'inosservanza delle modalità di pagamento previste a carico del committente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore.

Che natura ha questa sanzione?



Come evitare le responsabilità

Non pagando !

Comma 28: “la responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo...”

Modalità:

- Acquisire modello F24
- Acquisire asseverazione di un professionista o del caf
- Autocertificazione

(l'ultimo modo solo con circolare 40)



Come evitare le responsabilità

L'autocertificazione

Comma 28: “la responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo che gli adempimenti di cui al periodo precedente, **scaduti scaduti alla data del**



L'autocertificazione

Circolare 40/E:

Nello specifico, la dichiarazione sostitutiva deve:

- indicare il periodo nel quale l'IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'IVA per cassa oppure la disciplina del reverse charge;
- indicare il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente **sono state versate**, mediante scomputo totale o parziale;
- - riportare gli estremi del **modello F24 con il quale i versamenti dell'IVA** e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati; contenere l'affermazione che l'IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.



ASSEPRIM

Corso Venezia 45 - 20121 MILANO

www.asseprim.it

asseprim@unione.milano.it

**Associazione
Servizi
Professionali
per le Imprese**

tel. 027750452
tel. 0276020405
fax 027750463

NOVITÀ DEL REDDITO D'IMPRESA LE PERDITE SU CREDITI DOPO IL D.L. 83/2012



INTERCONSULTING

STUDIO ASSOCIATO

Sede Legale: 20123 MILANO - Via Victor Hugo 4
Tel. 02 863311.1 - Fax. 02 89013555 – intercon@tin.it
C.F. e P.I. 03610190963

Aspetti fiscali – il fondo

Art. 106 co. 1 e co. 2 Tuir

- svalutazione forfetaria dei crediti commerciali in misura pari allo 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti;
- la deduzione non è più consentita quando il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti supera il 5% dei crediti risultanti in bilancio;
- la parte eccedente è ripresa a tassazione mediante una variazione in aumento nella dichiarazione.



Calcolo accantonamento svalutazione su crediti

Crediti	Importo
+ Crediti verso clienti	+ 1.725.353,52
+ Clienti per fatture da emettere	+ 1.727,50
+ Effetti e/o ricevute attive	+ 10.350,00
+ Effetti e/o ricevute all'incasso	+ —
+ Effetti e/o ricevute al S.B.F.	+ —
+ Effetti e/o ricevute insolute	+ —
+ Effetti in sofferenza	+ 37.515,00
+ Crediti verso società controllate, collegate, verso controllanti	+ —
+ Banche c/c transitori	+ 2.727.358,81
- Crediti verso clienti per cessioni di beni strumentali	- 115.727,00
	Totale
	4.386.578,33

Fondo al 01.01. "n"	15.513,82	- Utilizzo	5.500,00	= Fondo preesistente	10.013,82	A
Crediti al 31.12. "n"	4.386.578,33		x 5%	= Fondo massimo	219.328,92	B

Se A maggiore di B:

Fondo preesistente		A
Fondo massimo		B
Insussistenza passiva		A-B

Se B maggiore di A:

Crediti al 31.12. "n"	4.386.578,33	x 0,5% = accantonamento	21.932,89	C
Fondo preesistente			10.013,82	A
Fondo al 31.12. "n" (Se D maggiore di B ridurre C dell'eccedenza)			31.946,71	D





INTERCONSULTING

STUDIO ASSOCIATO

Sede Legale: 20123 MILANO - Via Victor Hugo 4
Tel. 02 863311.1 - Fax. 02 89013555 – intercon@tin.it
C.F. e P.I. 03610190963

Aspetti fiscali – le perdite

Art. 101 co. 5 Tuir

- Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi

e, in ogni caso

- se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali



ASSEPRIM
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SERVIZI
PROFESSIONALI PER LE IMPRESE

LE NOVITÀ FISCALI
DELLA LEGGE DI STABILITÀ
Milano, C.so Venezia 47 – 3 Febbraio

IN GENERALE

È necessario dimostrare:

- **Di aver fatto il possibile per il recupero del credito in sofferenza:**
 - **Irreperibilità o indigenza del debitore**
 - **Verbale di pignoramento negativo**
 - **Intervento infruttuoso del legale e sua dichiarazione degli atti compiuti**
- **Il caso del debitore cui sono stati revocati i fidi**
- **Il caso dell'ASL senza patrimonio pignorabile**





INTERCONSULTING

STUDIO ASSOCIATO

Sede Legale: 20123 MILANO - Via Victor Hugo 4
Tel. 02 863311.1 - Fax. 02 89013555 – intercon@tin.it
C.F. e P.I. 03610190963

ELEMENTI CERTI E PRECISI

Tesi restrittive dell'AE: RM 16/09: il pignoramento con esito negativo non assicura la certezza dell'inesigibilità

CTR Marche 113/2010

Certezza e precisione
possono derivare da
relazione di consulente
di parte

Cass.12431/2012

La revoca degli affidamenti
bancari al debitore costituisce
elemento certo e preciso
di inesigibilità del credito

Map 23.9.2010

Accordo transattivo
permette la deduzione
della perdita



ASSEPRIM
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SERVIZI
PROFESSIONALI PER LE IMPRESE

**LE NOVITÀ FISCALI
DELLA LEGGE DI STABILITÀ**
Milano, C.so Venezia 47 – 3 Febbraio

CREDITI ESTERI

(C.M. 131/78 – RR. MM. 566/81 – 656/79 - C.M. 39/E/02)

È necessario ottenere dichiarazione:

- **di insolvenza da parte di organi giurisdizionali esteri o SACE**
- **di insolvenza definitiva da parte organo controllo contabile**
- **di irreperibilità da parte CDC straniera**

RINUNZIA AL CREDITO

(R.M. 557/1980 – R.M. 517/1980)

- **Rinuncia deve proporsi come *inerente***
- **Inerenza si ha se il recupero è antieconomico ed è più economico operare la rinuncia → valutazione imprenditoriale**
- **Valutazione caso per caso**



CESSIONI PRO-SOLUTO

- **Negata in generale la deduzione del differenziale negativo tra valore del credito ceduto e corrispettivo della cessione (minus da realizzo)**
- **Devono sussistere requisiti di certezza e precisione della perdita**
 - **Effettiva inesigibilità del credito**
 - **Debitore assoggettato a procedura concorsuale**

CESSIONI PRO-SOLVENDO

- **Perdita non è immediatamente deducibile sussistendo azione di regresso**
- **Deducibilità all'atto del mancato pagamento da parte del debitore**

PROCEDURE CONCORSUALI

(C.M. 39/E/2002)

- **FALLIMENTO:** dalla data della sentenza dichiarativa
- **LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA:** dalla data del provvedimento che la ordina
- **CONCORDATO PREVENTIVO:** dalla data del decreto di ammissione
- **AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI:** dalla data del decreto che la dispone
- **AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA:** non rileva



D.L. 83/2012

Inserisce accordo di ristrutturazione debito ex art. 182 bis L.F.

1. **inserito nelle ipotesi** di deducibilità immeditata delle perdite su crediti (**assimilato** a procedura concorsuale)
2. la deducibilità opera dalla **data di omologazione** dell'accordo;
3. si conferma C.M. 8/E/2009 e 42/E/2010: ossia non è una procedura concorsuale e serve quindi un intervento normativo
4. Manca piano attestato ex art. 67 co. 3 lett. d) L.F.

PROCEDURE CONCORDSUALI

Il dibattito a proposito della *competenza* della perdita

- Perdita si stanziava per intero e obbligatoriamente nell'esercizio in cui è aperta la procedura?
- È possibile deduzione in un periodo successivo?
→ No per Cassazione 16330/2005 – Apertura da 8822/2012

ADC 172: ai fini fiscali vale il criterio civilistico di stanziamento della perdita nei confronti del fallito

Non discrezionale

ADC NORMA COMPORTAMENTO 172

ESERCIZIO 2012: credito di 100 verso un fallito

Nel 2012 l'imprenditore stima una perdita di 70 e la imputa in bilancio

→ perdita di 70 nell'esercizio di apertura del fallimento

Tale perdita costituisce componente negativo di reddito per l'importo di 70 euro nello stesso periodo di imposta

L'imprenditore, seguendo una corretta logica contabile, rinvia il riconoscimento della residua perdita di 30 euro ad un esercizio successivo



ADC NORMA COMPORTAMENTO 172

Nel 2013, essendosi verificate le condizioni civilistiche, l'imprenditore imputa a conto economico anche la residua perdita di 30 euro

Tale perdita costituisce componente negativo di reddito per l'importo di 30 euro nello stesso periodo di imposta

	2012	2013	
Prima perdita	70		
Seconda perdita		30	
TOTALE			100



I CREDITI DI MODESTO IMPORTO

Importo: non superiore ad **euro 5.000** per le imprese di grandi dimensioni, e ad **euro 2.500** per le altre imprese

“imprese di più rilevante dimensioni”:
volume d'affari o ricavi non inferiori ad 150 milioni di euro

referimenti: prov. dir. agenzia delle entrate **30.12.20120** e **prov. direttoriale n.54291 del 6/04/09**

I CREDITI DI MODESTO IMPORTO

**IMPORTO INFERIORE
ALLE SOGLIE
SCADUTI DA OLTRE SEI
MESI**



**DEDUCIBILITÀ
IMMEDIATA DELLA
PERDITA**

Alla data di chiusura del bilancio


I CREDITI DI MODESTO IMPORTO

Le questioni aperte

1. L'ammontare deducibile in caso di importo scaduto formato da pluralità di crediti sotto soglia
2. Il regime transitorio
 - Crediti sorti ante 12.8.2012 e scaduti al 12.8.2012
 - Crediti sorti ante 12.8.2012 e non scaduti al 12.8.2012
 - Crediti con requisiti conseguiti oggi e dedotti in esercizi precedenti con recupero a tassazione

I CREDITI PRESCRITTI

Deduzione immediata della perdita



Se il credito è prescritto



**Indipendentemente
dall'importo**

IL *BONUS* DA CONCORDATO

Le procedure interessate (art. 88 co. 4 TUIR)

1. Concordato preventivo

2. Concordato fallimentare

Effetto pieno

3. Piano attestato pubblicato

4. Accordo di ristrutturazione omologato

Effetto limitato



IL *BONUS* DA CONCORDATO

In caso di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, la riduzione dei debiti dell'impresa *non costituisce sopravvenienza attiva* per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all' articolo 84 .

Qual è il principio?



IL *BONUS* DA CONCORDATO

- 1. La sopravvenienza attiva da concordato è sterilizzata nei limiti delle perdite esistenti**
- 2. La variazione in diminuzione riguarda solo la parte di sopravvenienza che eccede le perdite – provento esente**
- 3. La parte esente non può generare e/o incrementare perdite**

IL *BONUS* DA CONCORDATO

Imponibile Ires al lordo sopravvenienza	- 30.000
Bonus da concordato	60.000
Perdita teorica	- 90.000
Eccedenza bonus vs perdita	30.000
Perdita finale ?	- 60.000
	- 30.000